

COMUNE DI ORVIETO



Provincia di Terni

DISCIPLINA IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

L. 25 agosto 1991, n. 287

Delibera di Consiglio Comunale n. 182 del 15/12/2008

ART. 1 - SFERA DI APPLICAZIONE

1. Nel Comune di Orvieto i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alla presente disciplina valida a tempo indeterminato fino a nuova regolamentazione della materia da parte del Consiglio comunale.
2. Qualora venissero a mutare i riferimenti normativi alla base della presente regolamento e, in particolare, qualora la Regione dell'Umbria emanasse specifiche disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, esso trova piena applicazione per tutto quanto non espressamente incompatibile con la nuova disciplina e, in particolare, restano valide le previsioni di rilascio di autorizzazioni.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEI PUBBLICI ESERCIZI

1. In base alla classificazione operata dall'articolo 5 della Legge 287/91, gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti nelle seguenti tipologie:
 - a. Esercizi della ristorazione
 - b. Esercizi di somministrazione di bevande
 - c. Esercizi in cui la somministrazione avviene in congiuntamente ad attività di trattenimento e svago;
 - d. Esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche.
2. I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti (Tipologia A) possono vendere per asporto le bevande ed i pasti che somministrano; i pubblici esercizi di somministrazione di bevande (Tipologia B) possono somministrare e vendere per asporto le bevande, i generi di pasticceria e gelateria, nonché i prodotti gastronomici, quali panini, sandwich, pizzette, pizza al taglio, tramezzini, hot dogs e simili nonché stuzzichini, patatine fritte e primi piatti, purché in vaschette monodose a microonde con attrezzature usa e getta.

ART. 3 – REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Le domande di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, le d.i.a., ove consentite e la conduzione di esercizi, è subordinata al possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 della legge 287/91, tenuto conto dell'avvenuta abolizione del R.E.C. ad opera del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006 e conseguente abolizione degli esami presso la Camera di Commercio. L'accertamento dei requisiti è effettuato dal Comune.
2. Il requisito dell'assolvimento degli obblighi scolastici si ottiene:
 - a) con il conseguimento della licenza elementare o la frequenza scolastica fino all'undicesimo anno di età, per i nati entro l'anno 1951;

- b) con il conseguimento della licenza di scuola media inferiore o la frequenza scolastica fino al quattordicesimo anno di età, per i nati dopo l'anno 1951.
3. Coloro che non sono in possesso dei titoli di studio indicati al comma 2 possono richiedere presso una scuola d'obbligo l'accertamento del grado di cultura equipollente; gli stranieri possono presentare la dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio da parte del consolato italiano del paese d'origine.
4. I requisiti morali ed il requisito antimafia debbono sussistere in capo:
- a) al richiedente persona fisica;
 - b) a tutti i soci nel caso di s.n.c.;
 - c) ai soci accomandatari nelle s.a.s.;
 - d) agli amministratori nelle società di capitale.
5. Il requisito professionale è riconosciuto:
- a) a coloro che sono stati in possesso di iscrizione presso il R.E.C. soppresso dal d.l. 223/2006;
 - b) a coloro che hanno frequentato, con esito positivo, un corso riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;
 - c) a color che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione ovvero, se trattasi di coniuge parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore, come dimostrato da contributi regolarmente versati ed attestazione del datore di lavoro.
6. Nel solo caso di società, enti, associazioni il requisito professionale può essere posseduto dal legale rappresentante o da suo delegato a tal fine indicato nell'istanza o nella d.i.a. con atto controfirmato per accettazione dall'interessato. Non è ammesso delegato della ditta individuale che deve sempre e comunque possedere in proprio tutti i requisiti previsti, compreso quello professionale.
7. Per ciascun pubblico esercizio di somministrazione non gestito direttamente dal titolare o, trattandosi di società, dal legale rappresentante o dal delegato deve essere nominato un rappresentante in possesso di tutti i requisiti previsti. Non è ammessa nomina del medesimo delegato per più esercizi del medesimo titolare, né prestare opera di delegato per più società, enti e associazioni.

8. Il titolare, il delegato ed il rappresentante possono assentarsi dall'esercizio momentaneamente o per periodi maggiori in caso di necessità purché la gestione risulti inequivocabilmente da loro condotta.
9. L'elenco dei titoli e corsi qualificanti per l'acquisizione del requisito professionale è riportato in allegato B che non esaurisce le possibili ulteriori ipotesi da verificare caso per caso sulla base dell'effettivo contenuto didattico o del loro riconoscimento.

ART. 4 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

1. Ai fini delle presenti norme il territorio comunale di Orvieto è suddiviso nelle seguenti cinque zone commerciali:

ZONA 1 – Centro storico

ZONA 2 – Orvieto Scalo

ZONA 3 – Ciconia – Mossa del Palio

Zona 4 – Sferracavallo – Zona Industriale di Bardano – Ponte del Sole

Zona 5 – Resto del territorio

2. Nell'ambito della zona n. 5 sono individuate, ai fini di cui all'articolo 5, le seguenti frazioni o località: Bagni, Bardano, Benano, Capretta, Fossatello, Osarella, Prodo, Rocca Ripesena, Sugano, Titignano.
3. Nell'ambito della zona 4 è individuata la subzona 4 bis "Zona industriale di Bardano - Fontanelle di Bardano – Ponte Giulio", come individuati dallo strumento urbanistico. La subzona va considerata come una zona ad ogni effetto.

ART. 5 – DISPONIBILITA'

1. In relazione alle zone individuate all'articolo 3 sono previste le disponibilità per il rilascio di nuove autorizzazioni indicate nell'allegato A, secondo le modalità e condizioni ivi indicate, che comprendono eventuali disponibilità residue rispetto alla precedente ordinanza di cui alla legge n. 25/96.
2. Oltre a quanto previsto nell'allegato A possono essere rilasciate senza vincolo numerico, le autorizzazioni per pubblico esercizio di tipologia A oppure di tipologia B o entrambe le tipologie congiuntamente:
 - a) qualora la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sia espressamente prevista come dotazione di servizio presso complessi, locali e strutture di rilevanza comunale, oggetto di convenzioni con il Comune stesso, compresi i locali dell'ex Caserma Piave e gli spazi antistanti dell'ex campo sportivo di Via Roma e Piazza Cahen;

- b) qualora il rilascio di tali autorizzazioni avvenga in attuazione di specifiche previsioni contenute in altri atti di programmazione comunale delle attività economiche, approvati dal Consiglio comunale, compreso il Piano Strategico di Valorizzazione del centro storico di cui alla legge regionale n. 12/2008;
- c) presso impianti di carburante aventi caratteristiche di stazione di servizio ai sensi delle normative regionali, vigenti o in futuro emanate;
- d) all'interno di centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati;
- e) presso chioschi all'interno di parchi pubblici, nelle sole zone 3 4 e 5 e secondo convenzione con il Comune di Orvieto o altro ente pubblico;
- f) all'interno di biblioteche pubbliche, musei e teatri aperti al pubblico con vincolo di svolgimento dell'attività nei medesimi giorni ed orari di apertura da questi praticati;
- g) le autorizzazioni sottratte al vincolo del contingente numerico di cui alla legge 287/91, ai sensi della legge regionale n. 12/2008 (centri storici).

3. In ciascuna delle frazioni o località indicate all'art. 4, comma 2, per completamento del servizio di somministrazione, possono essere rilasciate autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei seguenti limiti ed alle seguenti condizioni:

- a) se la frazione o località è priva di qualsiasi esercizio di somministrazione, possono essere rilasciate una autorizzazione di tipologia A ed una di tipologia B, nel medesimo locale o in locali diversi, allo stesso titolare o a titolari diversi;
- b) se nella frazione o località esiste un solo esercizio di tipologia A può esserne rilasciato un altro di tipologia B, nei medesimi o in altri locali, allo stesso titolare o a titolare diverso;
- c) se nella frazione o località esiste un solo esercizio di tipologia B può esserne rilasciato un altro di tipologia A, nei medesimi o in altri locali, allo stesso titolare o a titolare diverso.

4. Non soggiacciono a limiti numerici e possono essere iniziate con denuncia di inizio di attività, ad effetto immediato:

- a) le attività di somministrazione di tipologia C, in locali di trattenimento e svago nei quali questi siano prevalenti, intendendo con ciò che la superficie destinata alla somministrazione non superi un quarto della superficie totale coperta destinata al pubblico (ossia la superficie totale coperta del locale, esclusi magazzini, depositi, uffici, locali o zone di preparazione di alimenti e bevande e servizi igienici);
- b) le attività di somministrazione indicate all'articolo 3, comma 6, della L. 287/91;
- c) l'attività di somministrazione temporanea in occasione di feste, sagre, manifestazioni sportive e simili, nei limiti stabiliti dal regolamento comunale per la disciplina delle sagre.

5. Ulteriori autorizzazioni possono essere concesse in una data zona per sostituzione di attività in essa venute meno in seguito a rinuncia, cessazione, revoca, decadenza, annullamento, trasferimento in altra zona, con riferimento alla medesima tipologia, A, B, D dell'esercizio cessato.
6. Possono essere rilasciate, senza vincolo numerico, autorizzazioni per la tipologia D (analcolici) in connessione con attività artigianali alimentari, trattanti prodotti consumabili sul posto e che siano in attività da almeno sei mesi.
7. A richiesta dei titolari, eventuali autorizzazioni a carattere stagionale sono trasformate in autorizzazioni senza limitazione temporale.

ART. 6 – TRASFERIMENTI DI SEDE

1. Il trasferimento di pubblici esercizi nell'ambito della stessa zona è soggetto all'obbligo della comunicazione preventiva al fine della verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di urbanistica e di sorvegliabilità dei locali.
2. Il trasferimento di pubblici esercizi da una zona ad una altra, è soggetta ad autorizzazione, che è rilasciata previa verifica della presenza di contingente di disponibilità nella zona di destinazione ove necessario ai sensi dell'articolo 5, nonché del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di urbanistica e di sorvegliabilità dei locali.
3. Il trasferimento di sede degli esercizi sorti sulla base delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere da a) ad f) sono intrasferibili dal complesso o struttura cui accedono.
4. Gli esercizi sorti a norma dell'articolo 5, comma 3, per completamento delle frazioni e località esterne non sono trasferibili, per tre anni dalla loro attivazione, dalla frazione o dalla località ove sono stati attivati; decorso detto termine si applica quanto disposto ai commi 1 e 2.

ART. 7 – DOMANDE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 per le quali è previsto un limite numerico è emanato apposito bando, con cadenza semestrale, che disciplina modalità e termini di inoltro delle istanze.
2. Le istanze di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 per le quali non è previsto limite numerico non sono oggetto di bando e possono essere inoltrate in qualsiasi momento al verificarsi dei presupposti ivi indicati.

3. Nelle domanda di autorizzazione deve essere obbligatoriamente dichiarato:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi;
 - b) la zona commerciale nella quale si intende aprire l'esercizio di somministrazione;
 - c) la tipologia (A, B, C, D);
 - d) gli eventuali presupposti specifici di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 7.
4. Le domande presentate da soggetti privi di requisiti soggettivi o delle indicazioni di cui al comma 3 sono respinte e non danno luogo ad alcun titolo preferenziale o di priorità in futuro.
5. Eventuali domande contenenti irregolarità diverse da quelle indicate al comma 3 debbono essere regolarizzate nel termine tassativo di 10 giorni dall'apposito invito del Comune, pena l'archiviazione.
6. Le domande relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, che fossero concorrenti tra di loro, sono esaminate in base ai seguenti criteri in ordine decrescente:
 - a) disponibilità, debitamente provata, di un locale avente destinazione d'uso commerciale, già al momento della domanda;
 - b) disponibilità, di un locale avente al momento della domanda diversa destinazione d'uso, da rendere idoneo entro il termine semestrale, eventualmente prorogato, di attivazione dell'esercizio;
7. Tra più domande concorrenti aventi la medesima priorità a norma del comma 6 è data preferenza alle domande di trasferimento di pubblici esercizi da altra zona commerciale, rispetto alle domande di nuova apertura e, a parità anche di tale presupposto, l'assegnazione avviene per sorteggio.
8. Nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza il Responsabile del servizio provvede a darne comunicazione all'assegnatario. La comunicazione di accoglimento favorevole dell'istanza implica utilizzo della relativa disponibilità.
9. Il soggetto assegnatario della autorizzazione deve iniziare l'attività, nel rispetto delle normative urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di sorvegliabilità, abbattimento barriere architettoniche, previo ritiro del titolo autorizzatorio, entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento favorevole dell'istanza.
10. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato, di norma per non oltre ulteriori sei mesi, nell'ipotesi di documentabili e comprovati motivi.

11. Le attività soggette a sola dichiarazione di inizio di attività (d.i.a.) possono essere intraprese dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune.

ART. 8 – MODIFICHE DI SUPERFICIE

1. L'ampliamento o la riduzione della superficie di somministrazione o dei locali di un esercizio esistente è soggetto a comunicazione da inviarsi al Comune.
2. In conformità a quanto previsto dalla legge 287/91, nel caso in cui l'ampliamento sia soggetto a permesso a costruire, l'interessato deve richiedere nuovo accertamento di sorvegliabilità dei locali, prima della riapertura dell'esercizio, e verifica del rispetto delle norme igieniche sanitarie ed urbanistico-edilizie.
3. Nel caso di trasferimento di sede dell'attività che implica anche ampliamento di superficie si applicano esclusivamente le disposizioni in tema di trasferimento.

ART 9 – SUBINGRESSO

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta al subentrante la cessione delle relative autorizzazioni sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi.
2. Il subingresso è soggetto alla sola comunicazione al Comune nella quale deve essere dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 di essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti e di aver acquisito l'azienda sulla base di atto redatto in conformità alla legge 310/93 che può essere allegato in copia alla comunicazione.
3. Il subentrante deve riprendere l'attività entro un anno dal trasferimento, pena la revoca dell'autorizzazione. Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi possono proseguire l'attività, in attesa dell'acquisizione dei requisiti professionali, per non oltre sei mesi dalla morte, decorsi i quali l'attività deve essere sospesa.
4. Nessun effetto ha l'eventuale trasferimento di titolarità dell'esercizio sulla decorrenza dei termini di inattività, ai fini della revoca del titolo.

* * *

ALLEGATO A – Disponibilità per rilascio di autorizzazioni

Disponibilità ordinarie

ZONA	Tipologia ex art. 5, comma 1 legge 287/91	
	A-Ristorazione	B-Bevande
1- Centro Storico	-	-
2- Orvieto Scalo	1	1
3- Ciconia	2	2
4-Sferracavallo	3	2
- di cui a Zona Industriale di Bardano, Fontanelle di Bardano e Ponte Giulio (4bis)	2	1
5-Resto del territorio	5*	5*

* Autorizzazioni da rilasciare nell'ambito del progetto "Orvieto Città Slow" ed intrasferibili dalla località frazionale ove sono state attivate.

Allegato B

TITOLI DI STUDIO CHE CONFERISCONO IL REQUISITO PROFESSIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE

- diploma di maturità tecnica femminile (indirizzo economo-dietista)
- diploma di qualifica professionale per operatore ai servizi di cucina
- diploma di qualifica addetto alla segreteria e amministrazione di albergo
- diploma di qualifica professionale per addetto ai servizi alberghieri di cucina
- diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione settore cucina
- diploma di qualifica addetto ai servizi alberghieri di sala e bar
- master in economia e tecnica del turismo (diploma universitario triennale)
- diploma di qualifica di accompagnatore turistico • diploma di maturità tecnico dei servizi della ristorazione

CORSI CHE CONFERISCONO IL REQUISITO PROFESSIONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE

- corso regionale professionale per panificatore e pasticciere
- corso regionale professionale per cuochi (qualifica commis di cucina)
- corso regionale professionale (qualifica di cuoco)
- corso regionale professionale (addetto alla ristorazione collettiva)
- corso regionale professionale (commis di sala/cameriere)
- corso regionale professionale (operatore agriturismo sociale per l'integrazione)
- corso iter (cuoco - aiuto cuoco)
- corso regionale professionale (operatore di cucina)
- corso regionale professionale (addetto cucina)
- corso regionale professionale (operatore sala bar)
- corso regionale professionale (tecnico della ristorazione)
- corso regionale professionale (barman)
- corso abilitante presso centro di formazione per il terziario (i.r.f.o.t.)
- corso abilitante presso Confcommercio e Confesercenti
- corsi vari abilitanti riconosciuti da altre regioni e province

(elenco tratto dalle indicazioni della Camera di Commercio di Perugia – Seminario 6 dicembre 2006).

* * *

Allegato C – Descrizione delle zone commerciali

Planimetrie descrittive

ZONA	COMPRENDE
1 - Centro storico	Area situata sopra la rupe tufacea compresa tra Strada della Stazione – Porta dei Papi – Porta Cassia – Porta Maggiore – Porta Romana.
2- Orvieto Scalo	Orvieto Scalo – loc. Le Velette – Loc. La Badia – Str. Salto del Livio – Str. Fontana del Leone – Str. San Zeno – Str. dell'Arcone dai n.ri 14 e 15 alla fine – Area De Martino – loc. Acquafredda – Str. del Piano dai n.ri 1 e 2 ai n.ri 31 e 30 – Str. della Stazione dai n.ri 3 e 4 alla fine – Str. della Direttissima.
3 - Ciconia	Ciconia – Mossa del Palio – loc. La Svolta – loc. Poggente – Ponte dell'Adunata .
4 – Sferracavallo	Sferracavallo – loc. Segheria – loc. Ponte del Sole – loc. Tamburino – Str. dell'Arcone dai n.ri 1 e 2 ai n.ri 12 e 13 – loc. San Valentino – Dritta del Marchigiano – Str. Aeroporto – Str. della Patarina – Str. del Piano dai n.ri 32 e 33 alla fine.
4 bis – Zona Industriale di Bardano, Fontanelle di Bardano e Ponte Giulio	Zona Industriale di Bardano – loc. Fontanelle di Bardano - Loc. Ponte Giulio.
5 – Resto del territorio	Località non comprese nelle prime quattro zone.